

# MONTORO & PARTNERS

COMMERCIALISTI

Salerno 08 Luglio '19  
Ai Signori Clienti  
Loro Sedi

CIRCOLARE 09/2019

✓ Decreto crescita 34 / 2019

3° Parte

## **NOVITÀ IN MATERIA IVA**

### **Termine Per L'emissione - Della Fattura - Semplificazione**

L'art. 12-ter del DPR 633/72 ha modificato l'art. 21 co. 4 primo periodo del DPR 633/72. A decorrere dal prossimo 1.7.2019, la fattura immediata può essere emessa entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'art. 6 del DPR 633/72. La precedente formulazione della norma prevedeva che il soggetto passivo potesse disporre di un termine di 10 giorni dal momento di effettuazione per l'emissione del documento. Si ricorda che, a partire dalla stessa data, non saranno più in vigore le disposizioni di cui all'art. 10 co. 1 del DL 119/2018 che prevedevano la disapplicazione delle sanzioni per la tardiva fatturazione, nel caso in cui il documento fosse stato trasmesso entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica IVA Come sottolineato nella relazione illustrativa al DL 119/2018, tale agevolazione era stata introdotta al fine di consentire ai soggetti passivi di poter usufruire di un maggior termine per l'adeguamento dei sistemi informatici in conseguenza delle novità introdotte dall'art. 21 co. 4 del DPR 633/72.

### **Imposta Di Bollo Virtuale Sulle Fatture Elettroniche**

Ai fini del calcolo dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche, l'Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati indicati nel documento, verifica, grazie all'ausilio di procedure automatizzate, la corretta annotazione dell'assolvimento del tributo e integra le fatture che ne sono sprovviste. Tale procedura si applicherà con riferimento alle fatture inviate dal 1.1.2020 mediante il Sistema di Interscambio. Laddove i dati indicati nelle fatture elettroniche non siano sufficienti per poter procedere alla suddetta verifica e integrazione,

resteranno comunque applicabili le disposizioni previste, in tema di imposta di bollo, dal DPR 642/72. Nel caso in cui non si proceda al versamento dell'imposta di bollo dovuta e resa nota al soggetto passivo da parte dell'Agenzia delle Entrate, si renderà applicabile la sanzione di cui all'art. 13 co. 1 del D.lgs. 471/97, pari al 30% dell'importo non versato. È prevista l'emanazione di un apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze grazie al quale verranno definite le modalità di attuazione della disposizione, le procedure per il recupero dell'imposta non versata e l'irrogazione delle relative sanzioni.

### **Fatturazione Elettronica Nei Rapporti Di Scambio Con San Marino**

Ai fini della regolamentazione dei rapporti di scambio tra l'Italia e la Repubblica di San Marino, disciplinati dal DM 24.12.93, è prevista l'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica per le operazioni che intercorrono tra i due Stati.

#### **Decorrenza e modalità attuative**

L'efficacia della nuova disciplina è demandata ad un decreto ministeriale da emanare in base agli accordi che il Ministero dell'Economia e delle Finanze italiano realizzerà con il corrispondente ministero sammarinese. Il nuovo decreto presumibilmente modificherà il vigente DM 24.12.93.

#### **Ambito di applicazione**

Secondo quanto contenuto nel DM 24.12.93, le nuove modalità di fatturazione riguarderanno principalmente:

- le cessioni di beni verso San Marino;
- le cessioni di beni verso l'Italia con addebito dell'IVA;
- le cessioni di beni verso l'Italia senza addebito dell'IVA.

Le modifiche del decreto legge non dovrebbero interessare, invece, le prestazioni di servizi che i soggetti passivi IVA italiani effettuano o ricevono con controparti sammarinesi.

#### **Regole tecniche di fatturazione**

Le regole tecniche mediante le quali eseguire i nuovi obblighi di fatturazione elettronica saranno definite da un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di prossima emanazione.

#### **Soggetti esonerati**

Saranno esonerati dagli obblighi di fatturazione elettronica nei rapporti di scambio con San Marino coloro che già beneficiano di specifici esoneri dall'emissione di fatture elettroniche

mediante il Sistema di Interscambio, come nel caso di coloro che:

- rientrano nel c.d. “regime di vantaggio” di cui all’art. 27 co. 1 - 2 del DL 98/2011;
- applicano il regime forfetario di cui all’art. 1 co. 54 ss. della L. 190/2014;
- hanno esercitato l’opzione ex L. 398/91 avendo conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65.000,00 euro;
- per l’anno 2019 sono tenuti all’invio dei dati al Sistema “tessera sanitaria”.

### **Obbligo Di Trasmissione Telematica Dei Corrispettivi - Termini Di Invio Dei Dati**

L’art. 12-quinquies, inserito in sede di conversione in legge del DL 34/2019 introduce alcune semplificazioni con riguardo ai termini di trasmissione dei corrispettivi.

#### **Termini di invio dei corrispettivi**

Ai sensi dell’art. 2 del D.lgs.. 127/2015, i soggetti che effettuano operazioni nell’ambito del commercio al dettaglio o altre operazioni assimilate di cui all’art. 22 del DPR 633/72 sono tenuti a trasmettere in via telematica i dati dei corrispettivi secondo i termini individuati con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. In base al provv. 28.10.2016 n. 182017 e alle relative specifiche tecniche alle- gate, i dati dei corrispettivi sono trasmessi, di regola, giornalmente, e al massimo entro un intervallo di 5 giorni. Con l’art. 12- quinquies in commento, il termine di invio dei dati viene ampliato e fissato a livello normativo. Nello specifico, viene stabilito che i corrispettivi giornalieri possono essere trasmessi entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione (così come individuata ai sensi dell’art. 6 del DPR 633/72).

Tuttavia, secondo quanto espressamente specificato dalla norma, la modifica del termine di invio telematico dei dati non incide:

- sulla memorizzazione dei corrispettivi, che deve continuare ad essere effettuata cadenza giornaliera;
- sui termini previsti dall’art. 1 del DPR 100/98 per l’effettuazione delle liquidazioni IVA periodiche.

#### **Disapplicazione delle sanzioni per il primo semestre**

L’art. 12-quinquies co. 1, al secondo periodo, stabilisce altresì che, nel primo semestre di vigenza dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, le sanzioni previste dall’art. 2 co. 6 del D.lgs.. 127/2015 per l’omessa o errata memorizzazione e trasmissione dei dati non si applicano se il soggetto passivo IVA obbligato ai nuovi adempimenti trasmette telematicamente i dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Si precisa che il periodo semestrale decorre:

- dall’1.7.2019 per i soggetti passivi IVA che hanno realizzato nel 2018 un volume d’affari superiore a 400.000,00 euro;

- dall'1.1.2020 per gli altri soggetti che effettuano operazioni di cui all'art. 22 del DPR 633/72.

Restano fermi, anche in questo caso, i termini di effettuazione delle liquidazioni IV periodiche.

### **Eliminazione degli esoneri “per area”**

Le nuove disposizioni relative ai termini di trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono il co. 6-ter dell'art. 2 del D.lgs. 127/2015. Tale disposizione prevedeva la possibilità di individuare, mediante decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, adottato di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, specifiche zone nell'ambito delle quali i soggetti che esercitano attività di commercio al dettaglio o attività assimilate avrebbero potuto continuare a certificare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi mediante scontrino o ricevuta fiscale. Per effetto dell'art. 12-quinquies co. 1 del DL Crescita, dunque, viene eliminata la possibilità di prevedere ulteriori esclusioni dalla trasmissione telematica dei corrispettivi in relazione al luogo di svolgimento dell'attività.

### **Lotteria Degli Scontrini - Modifiche**

Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, l'art. 12-quinquies co. 2 del DL 34/2019 convertito modifica il co. 542 dell'art. 1 della L. 232/2016, stabilendo che, nell'ambito della c.d. “lotteria degli scontrini” che verrà avviata a partire dall'1.1.2020, la probabilità di vincita dei premi in caso di acquisti effettuati mediante carta di debito o di credito è aumentata del 100% rispetto all'ipotesi in cui gli acquisti siano effettuati mediante contante. In precedenza, era previsto che le probabilità di vincita fossero aumentate soltanto del 20%.

### **Comunicazione Dei Dati Delle Liquidazioni Periodiche - Modalità Di Presentazione**

L'art. 12-quater del decreto, inserito in sede di conversione in legge, prevede che i soggetti passivi IVA tenuti alla presentazione delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche ai sensi dell'art. 21-bis del DL 78/2010 possano presentare la comunicazione dei dati delle liquidazioni relativa al quarto trimestre nell'ambito della dichiarazione IVA annuale. In tal caso, tuttavia, la dichiarazione IVA annuale deve essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello del periodo d'imposta di riferimento. La nuova disposizione consente di “accorpare” due adempimenti, senza incidere sui termini e sui tempi di liquidazione e controllo, né sui termini di versamento dell'IVA. Viene sostituito, a tal fine, l'art. 21-bis co. 1 del DL 78/2010.

## **Cedibilità crediti IVA trimestrali**

Con una modifica all'art. 5 co. 4-ter del dl 70/88, è introdotta la possibilità, per i soggetti passivi iva, di cedere i crediti iva maturati in sede di liquidazione trimestrale, qualora sussistano i requisiti per la richiesta di rimborso ex art. 38-bis del dpr 633/72. La legislazione precedente riconosceva, infatti, la sola cedibilità dei crediti iva emergenti dalla dichiarazione annuale<sup>62</sup>. L'impossibilità di cedere i crediti iva maturati su base trimestrale era stata disconosciuta, però, dalla giurisprudenza ed era stata censurata da parte di alcune associazioni di categoria.

### **Modalità Di Attuazione Ed Entrata In Vigore**

La Nuova Disposizione Si Applica Ai Crediti Per I Quali È Chiesto Il Rimborso A Decorrere Dall'1.1.2020.

## **Semplificazioni In Materia Di Dichiarazioni Di Intento**

Sono previste alcune semplificazioni in materia di dichiarazioni di intento e un inasprimento del relativo regime sanzionatorio.

### **Procedura di utilizzo delle dichiarazioni di intento**

L'art. 1 co. 1 lett. c) del DL 29.12.83 n. 74665 è sostituito prevedendo che:

- l'intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'imposta deve risultare da apposita dichiarazione, redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, trasmessa per via telematica alla stessa Agenzia, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione;
- la dichiarazione di intento può riguardare anche più operazioni;
- gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa ovvero dall'importatore nella dichiarazione doganale;
- per la verifica delle predette indicazioni al momento dell'importazione, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la banca dati delle dichiarazioni di intento per dispensare l'operatore dalla consegna in dogana di copia cartacea delle lettere di intento e delle ricevute di presentazione.

Rispetto alla precedente formulazione della citata disposizione, si rileva, fra l'altro, quanto segue:

- il cessionario o committente non è più tenuto a consegnare al cedente o prestatore ovvero in dogana<sup>6</sup> la dichiarazione di intento, unitamente alla ricevuta di presentazione

rilasciata dall'Agenzia delle Entrate;

- il cedente o prestatore deve indicare nelle fatture emesse gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento e non genericamente quelli della stessa;
- non è più previsto il riepilogo nella dichiarazione annuale IVA (quadro VI), da parte del fornitore, dei dati contenuti nelle lettere di intento ricevute;
- viene specificato che "la dichiarazione può riguardare anche più operazioni", eliminando la locuzione "tra le stesse parti"; tale modifica rispecchia quanto già chiarito dalla ris. Agenzia delle Entrate 13.4.2015 n. 38 sulla possibilità di utilizzare una lettera di intento anche per una serie di operazioni doganali d'importazione, fino a concorrenza di un determinato ammontare da utilizzarsi nell'anno di riferimento.

### **Registri delle dichiarazioni di intento**

Tenuto conto dell'abrogazione dell'art. 1 co. 2 del predetto DL 746/83, per gli esportatori abituali e i rispettivi fornitori non sussiste più l'obbligo di numerare progressivamente le dichiarazioni di intento nonché di annotarle in appositi registri e conservarle ai sensi dell'art. 39 del DPR 633/72.

### **Sanzione per omesso riscontro della presentazione della dichiarazione di intento**

Si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell'imposta<sup>68</sup> e non più la sanzione fissa da 250,00 a 2.000,00 euro, al cedente o prestatore che effettua operazioni in regime di non imponibilità IVA "senza aver prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate" della dichiarazione di intento (art. 7 co. 4-bis del D.lgs. 471/97)<sup>69</sup>.

### **Decorrenza e modalità di attuazione**

Le disposizioni sopra descritte si applicano a decorrere dal 2020. Le modalità di attuazione sono da adottare con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 34/2019.

### **Vendite A Distanza Facilitate Da Un'interfaccia Elettronica**

Al fine di favorire la compliance in materia di IVA e il recupero dell'evasione, l'art. 13 del decreto, modificato in sede di conversione, prevede nuovi obblighi di natura informativa per i soggetti passivi che facilitano le vendite a distanza di beni tramite un'interfaccia elettronica. Al contempo, il decreto rinvia all'1.1.2021 l'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 11-bis co. 11 - 15 del DL 14.12.2018 n. 135 (conv. dalla L. 11.2.2019).

### **Ambito Applicativo**

L'art. 13 del DL 34/2019 dispone che i soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma o mezzi analoghi:

- le vendite a distanza di beni importati;
- le vendite a distanza di beni all'interno dell'UE.

Sono tenuti a trasmettere i dati relativi a tali operazioni, secondo le modalità e i termini stabiliti con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

### **Dati oggetto di comunicazione**

La norma, come modificata in sede di conversione, prevede che, con riguardo a ciascun fornitore, i soggetti in parola debbano comunicare i seguenti dati:

- la denominazione o i dati anagrafici completi, la residenza o il domicilio, il codice identificativo fiscale ove esistente, l'indirizzo di posta elettronica;
- il numero totale delle unità vendute in Italia;

il valore delle vendite effettuate in Italia, indicando, a scelta, l'ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita

### **Termini di invio**

La trasmissione dei dati dovrà essere effettuata, a regime, entro il mese successivo a ciascun trimestre. Tuttavia, in sede di conversione in legge del decreto, è stata eliminata la disposizione (di cui al co. 2 dell'art. 13 in argomento) che prevedeva che il primo invio dei dati da parte delle piattaforme dovesse essere effettuato nel mese di luglio 2019.

Inoltre, è stata demandata al provvedimento attuativo dell'Agenzia delle Entrate non soltanto la definizione delle modalità di trasmissione dei dati, ma anche la definizione dei termini di invio.

### **Responsabilità delle piattaforme online nell'assolvimento dell'IVA**

Viene altresì stabilito che, qualora il soggetto passivo che facilita le vendite a distanza tramite piattaforme online o simili abbia omesso di trasmettere, o abbia trasmesso in modo incompleto, i dati richiesti, presenti sulla piattaforma, è considerato debitore dell'imposta relativa alle suddette vendite, a meno che dimostri che l'IVA è stata assolta dal fornitore.

### **Efficacia dei nuovi obblighi**

Gli obblighi di natura informativa di cui all'art. 13 co. 1 del DL 34/2019, nonché quelli relativi alla responsabilità delle piattaforme nell'assolvimento dell'IVA sulle vendite a distanza, si applicano fino al 31.12.2020. Le nuove disposizioni, infatti, vengono introdotte nelle more del recepimento della direttiva 2017/2455/UE, la quale, con decorrenza dall'1.1.2021, riforma la disciplina in materia di vendite a distanza. A partire dal 2021, dunque, dovrebbero trovare applicazione le norme attuative della direttiva citata.

### **Differimento degli obblighi del DL 135/2018**

Contestualmente all'introduzione dei nuovi obblighi informativi per le piattaforme online che facilitano le vendite a distanza, l'art. 13 del DL 34/2019 rinvia all'1.1.2021 l'efficacia delle

disposizioni di cui all'art. 11-bis co. 11 - 15 del DL 135/2018, il quale, anticipando parzialmente le novità della direttiva 2017/2455/UE, prevede che:

- se le cessioni di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop rispettano specifiche condizioni e sono facilitate da un'interfaccia elettronica, i relativi beni si considerano ricevuti e ceduti dal soggetto che ha facilitato l'operazione tramite la piattaforma;
- le piattaforme che hanno facilitato le suddette vendite a distanza sono tenute a conservare per 10 anni i documenti relativi alle medesime operazioni e a metterle a disposizione delle Amministrazioni fiscali degli Stati membri, ove richiesto.

Per effetto dell'art. 13 co. 4 del DL 34/2019, dunque, tali disposizioni, pur essendo entrate in vigore dal 13.2.2019, avranno efficacia soltanto a partire dall'1.1.2021. L'art. 13 co. 4 del "DL Crescita" disciplina anche le operazioni effettuate nel periodo compreso tra il 13.2.2019 e l'1.5.2019, ossia tra l'entrata in vigore dell'art. 11-bis co. 11 - 15 del DL 135/2018 e l'entrata in vigore delle nuove disposizioni, stabilendo che, qualora le piattaforme online, in tale periodo, abbiano facilitato le vendite a distanza di cui all'art. 11-bis del DL 135/2018, sono tenute a trasmettere i dati delle suddette operazioni secondo modalità e termini che verranno definiti dal provvedimento attuativo dell'Agenzia delle Entrate. Anche in questo caso, in sede di conversione in legge del decreto, è stata eliminata la disposizione che fissava al mese di luglio 2019 il termine per l'invio dei dati. La definizione di tale scadenza è, dunque, demandata al provvedimento di attuazione.

### **Servizio Di Gestione Delle Lampade Votive Nei Cimiteri**

L'art. 12-bis, inserito in sede di conversione in legge del DL 34/2019, prevede che le prestazioni di gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri vengano incluse nel novero delle operazioni esonerate dall'obbligo di emissione della fattura, fermo restando l'obbligo di emettere il documento laddove richiesto dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione. A tal fine, viene aggiunto il numero 6-quater nell'ambito dell'art. 22 co. 1 del DPR 633/72. Per i servizi in argomento, resta fermo, inoltre, l'obbligo certificazione fiscale dei corrispettivi ai sensi del DPR 696/96.

### **Decorrenza**

Le nuove disposizioni hanno efficacia retroattiva, trovando applicazione a partire dall'1.1.2019.

### **Detrazione dell'IVA addebitata in eccesso – Applicazione retroattiva**

L'art. 6 co. 3-bis del DL 34/2019, modificando l'art. 1 co. 935 della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018), conferisce efficacia retroattiva espressa alla disciplina sanzionatoria più favorevole prevista dall'art. 6 co. 6 del D.lgs. 472/97 in caso di applicazione dell'IVA in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore. Pertanto, anche per le

fattispecie anteriori all'1.1.2018 (data di entrata in vigore della L. 205/2017), trova applicazione la regola secondo la quale, nel caso di erroneo addebito del tributo, il cessionario/committente, salvi i casi di frode, mantiene il diritto di detrazione per l'IVA applicata in eccesso dal cedente/prestatore ed è soggetto ad una sanzione compresa fra 250,00 e 10.000,00 euro, in luogo di quella, più gravosa, pari al 90% dell'imposta indebitamente detratta.

### **Orientamenti giurisprudenziali**

La giurisprudenza di legittimità successiva alla modifica introdotta dalla L. 205/2017 aveva riconosciuto, in applicazione della regola del favor rei, che il trattamento sanzionatorio più favorevole previsto dall'art. 6 co. 6 del D.lgs. 471/97, trovasse applicazione anche alle fattispecie anteriori all'entrata in vigore della norma (1.1.2018), mentre aveva escluso l'applicazione retroattiva del diritto alla detrazione dell'IVA addebitata in misura maggiore del dovuto (Cass. 3.10.2018 n. 24001 e Cass. 24.5.2019 n. 14179). La novella legislativa risolve i dubbi interpretativi riconoscendo la portata retroattiva sia per la detrazione dell'IVA addebitata erroneamente in eccesso, sia per la sanzione stabilita in misura fissa.

## **NOVITÀ IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI**

### **Termine di presentazione della dichiarazione IMU/TASI**

La dichiarazione IMU/TASI deve essere presentata entro il 31 dicembre (in luogo del 30 giugno) dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.

### **Immobili concessi in comodato - Soppressione dell'obbligo dichiarativo**

È soppresso l'obbligo di presentare la dichiarazione per fruire delle agevolazioni IMU e TASI per gli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta di primo grado.

### **Immobili locati a canone concordato - Soppressione dell'obbligo dichiarativo**

L'IMU e la TASI dovute per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9.12.98 n. 431, applicando l'aliquota di base stabilita dal Comune, sono ridotte al 75%. Per beneficiare di tale agevolazione il soggetto passivo non deve attestare in alcun modo il possesso dei requisiti; né mediante la dichiarazione IMU/TASI di cui all'art. 9 co. 6 del d.lgs. 23/2011, né mediante qualsiasi altra dichiarazione o comunicazione stabilita dal Comune.

### **Esenzione TASI per gli immobili merce**

Dall'1.1.2022, sono esenti dal pagamento della TASI i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni

caso locati.

### **Società agricole - Agevolazioni IMU**

Le agevolazioni riconosciute ai fini dell'IMU ai coltivatori diretti e agli IAP iscritti alla previdenza agricola, alle condizioni previste dal co. 2 dell'art. 13 del DL 201/2011, si applicano anche alle società agricole di cui all'art. 1 co. 3 del d.lgs. 99/2004. In pratica, le agevolazioni IMU si estendono alle società agricole di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, aventi le caratteristiche di IAP ai sensi del menzionato co. 3. La disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'art. 1 co. 2 della L. 212/2000 e, quindi, esplica i suoi effetti retroattivamente dall'1.1.2012 (data di entrata in vigore della disciplina dell'IMU).

### **NOVITÀ IN MATERIA DI DICHIARAZIONI E VERSAMENTI**

#### **Soppressione distribuzione gratuita modelli cartacei**

Viene soppresso l'art. 1 co. 2 del DPR 22.7.98 n. 322, che prevedeva la distribuzione gratuita, presso gli uffici Comunali, dei modelli cartacei necessari alla redazione delle dichiarazioni, per le persone fisiche non obbligate alla tenuta delle scritture contabili.

#### **Controlli formali sulle dichiarazioni dei redditi - Semplificazioni**

È stato introdotto all'art. 36-ter del DPR 600/73 il co. 3-bis, in forza del quale viene previsto che, nell'ambito del controllo formale delle dichiarazioni, gli Uffici non chiedono ai contribuenti documenti relativi ad informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria.

#### **Limitazioni**

La preclusione non opera, ove la richiesta riguardi:

- la verifica della sussistenza di requisiti soggettivi che non emergono dalle informazioni presenti nell'anagrafe tributaria;
- informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria, ma non conformi ai dati dichiarati dal contribuente.

Al di fuori di questi due casi, le richieste di documenti sono da considerarsi inefficaci.

Trattasi di una disposizione che rafforza quanto già previsto dall'art. 7 co. 2 del DL 70/2011, secondo cui il contribuente non deve fornire informazioni già in possesso degli uffici.

### **Proroga a regime del termine di presentazione telematica dei modelli REDDITI e IRAP**

Mediante la modifica dell'art. 2 del DPR 322/98, viene disposto il differimento, a regime, del termine per la presentazione telematica dei modelli REDDITI e IRAP:

- dal 30 settembre al 30 novembre, per i contribuenti "solari";
- dalla fine del nono a quella dell'undicesimo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta, per i soggetti "non solari".

Il suddetto differimento riguarda tutti i contribuenti e si applica già in relazione ai modelli REDDITI 2019 e IRAP 2019. Nei confronti dei contribuenti "solari", pertanto, i modelli REDDITI 2019 e IRAP 2019, relativi al periodo d'imposta 2018, non dovranno più essere presentati in via telematica entro il 30.9.2019, ma entro il 2.12.2019 (in quanto il 30 novembre cade di sabato).

### **Dichiarazioni in presenza di operazioni straordinarie**

Non vengono invece modificati i termini previsti per la presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi e IRAP in caso di:

- liquidazione, fallimento e liquidazione coatta amministrativa (art. 5 del DPR 322/98);
- trasformazione, fusione e scissione (art. 5-bis del DPR 322/98).

In tali casi, pertanto, il termine per la presentazione telematica delle dichiarazioni rimane fissato all'ultimo giorno del nono mese successivo al previsto "evento".

### **Adempimenti "collegati" alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP**

Per effetto della proroga in esame, sono conseguentemente differite anche le scadenze relative agli adempimenti "collegati" al termine di presentazione dei modelli REDDITI e IRAP, ad esempio:

- la compilazione del registro dei beni ammortizzabili;
- la redazione e sottoscrizione dell'inventario;
- la stampa su carta dei registri contabili tenuti con sistemi meccanografici o elettronici;

la conclusione della procedura di conservazione sostitutiva dei documenti informatici rilevanti ai fini fiscali.

### **Impegni alla trasmissione telematica delle dichiarazioni - Semplificazioni**

È stato modificato l'art. 3 del DPR 322/98 al fine di semplificare il sistema di gestione degli impegni alla trasmissione telematica di dichiarazioni o comunicazioni.

### **Caratteristiche dell'impegno cumulativo**

È stato inserito il co. 6-bis all'art. 3 del DPR 322/98, secondo cui, qualora il contribuente/sostituto d'imposta conferisca un incarico per la predisposizione di più

dichiarazioni o comunicazioni, il soggetto incaricato rilascia un impegno cumulativo a trasmettere i dati in via telematica all'Agenzia delle Entrate.

Tale impegno può essere contenuto nell'incarico professionale sottoscritto dal contribuente se sono indicate le singole dichiarazioni e comunicazioni oggetto dell'impegno.

L'impegno si intende conferito per la durata indicata nell'impegno stesso o nel mandato professionale e, comunque, fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato rilasciato. È sempre ammessa la revoca espressa.

### **Revoca dell'abilitazione alla trasmissione telematica**

L'art. 3 co. 4 del DPR 322/98 prevede la revoca dell'abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, in caso di:

- gravi o ripetute irregolarità,
- provvedimenti di sospensione irrogati dall'Ordine di appartenenza del professionista;
- revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte dei Centri di assistenza fiscale (CAF).

Il DL 34/2019 ha aggiunto a tale co. 4 un periodo secondo cui, in caso di impegno cumulativo, costituisce grave irregolarità, ed è pertanto causa di revoca dell'abilitazione, l'omissione ripetuta della trasmissione di dichiarazioni o comunicazioni.

### **Versamenti con il modello F24 - Semplificazioni**

Vengono previste alcune semplificazioni in relazione ai versamenti unitari da effettuare con il modello F24.

#### **Estensione dell'utilizzo del modello F24**

Viene stabilito che la disciplina del versamento unitario e della compensazione, di cui all'art. 17 del D.lgs. 241/97, si applichi anche alle:

- tasse sulle concessioni governative;
- tasse scolastiche.

La suddetta estensione si applica a decorrere dal primo giorno del sesto mese successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del "DL Crescita" e, in ogni caso, non prima dell'1.1.2020.

#### **Versamento dell'IRAP da parte delle Amministrazioni statali ed enti pubblici**

Mediante la modifica dell'art. 1 del DM 2.11.98 n. 421, viene stabilito che il versamento dell'IRAP dovuta dalle Amministrazioni statali e dagli enti pubblici, in alternativa alle operazioni di giroconto, non avviene più tramite apposito bollettino di conto corrente postale, ma mediante

il sistema del versamento unitario di cui agli artt. 17 ss. del D.lgs. 241/97, limitatamente ai casi in cui non sia possibile utilizzare il modello di versamento "F24 Enti pubblici".

### **Versamento dell'addizionale comunale IRPEF**

Mediante la modifica dell'art. 1 co. 143 della L. 27.12.2006 n. 296, viene stabilito che il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato dai sostituti d'imposta cumulativamente per tutti i Comuni di riferimento, e non più in relazione ad ogni singolo Comune (identificato con il relativo codice catastale). Con successivo decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze saranno stabiliti:

- le modalità attuative della nuova disciplina e per la ripartizione giornaliera, da parte dell'Agenzia delle Entrate in favore dei Comuni, dei versamenti a titolo di addizionale comunale all'IRPEF effettuati dai contribuenti e dai sostituti d'imposta, avendo riguardo anche ai dati contenuti nelle relative dichiarazioni fiscali;
- il termine a decorrere dal quale saranno applicate le nuove modalità di versamento.

### **Indici sintetici di affidabilità fiscale**

Sono semplificate le modalità di compilazione delle comunicazioni dei dati rilevanti ai fini degli ISA. Al fine di ridurre gli oneri dei contribuenti ed evitare errori in fase dichiarativa, non sarà nell'area riservata del proprio sito Internet istituzionale, i dati in suo possesso che risultino utili per la compilazione dei modelli ISA (nuovo art. 4-bis del DL 50/2017).

### **Decorrenza**

La disposizione si applica dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 (modelli REDDITI 2021).

### **Proroga versamenti per i contribuenti che svolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (art. 12-quinquies co. 3-4)**

Viene disposta la proroga al 30.9.2019 dei termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA:

- che scadono nel periodo dal 30.6.2019 al 30.9.2019;
- a favore dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all'art. 9-bis del DL 50/2017, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569,00 euro.

Possono beneficiare della proroga anche i soggetti IRES che hanno termini ordinari di versamento successivi al 30.6.2019 per effetto della data di approvazione del bilancio (rinvio "ai 180 giorni") o della data di chiusura del periodo d'imposta (soggetti "non solari").

### **Soci di società e associazioni “trasparenti”**

Viene espressamente previsto che la proroga in esame si applichi anche ai soggetti che:

- partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
- devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.

### **Contribuenti per i quali ricorrono cause di esclusione dagli ISA**

Anche se non espressamente previsto, la proroga dovrebbe estendersi anche:

- ai soggetti per i quali operano cause di esclusione dagli ISA, diverse da quella rappresentata dalla dichiarazione di ricavi o compensi di ammontare superiore al suddetto limite di 5.164.569,00 euro;
- ai c.d. “contribuenti minimi” di cui all’art. 27 del DL 98/2011 e ai contribuenti in regime forfetario di cui alla L. 190/2014.

In tali casi, infatti, dovrebbero estendersi i chiarimenti che erano stati forniti in passato in relazione alla proroga collegata agli studi di settore.

### **Versamenti rientranti nella proroga**

Rientrano nella proroga al 30.9.2019 i versamenti:

- risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA;
- che scadono nel periodo dal 30.6.2019 al 30.9.2019.

Al riguardo, deve ritenersi che la proroga si applichi:

- a tutti i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi;
- anche ai versamenti la cui scadenza è collegata a quella prevista per le imposte sui redditi.

In particolare, rientrano nella proroga anche:

- il versamento dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità in base agli ISA;
- i versamenti a saldo per il 2018 e come primo acconto per il 2019 dei contributi INPS degli artigiani e commercianti, per il reddito eccedente il minimale, nonché dei contributi dovuti dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata ex L. 335/95, che derivano dal quadro RR del modello REDDITI;
- il versamento del saldo IVA per il 2018, se è stato differito rispetto alla scadenza ordinaria del 18.3.2019.

La proroga dovrebbe altresì estendersi al diritto annuale alle Camere di Commercio.

### **Opzione per la rateizzazione dei versamenti**

Il differimento al 30.9.2019 del termine per i versamenti ha però l’effetto, in caso di opzione

per la rateizzazione di cui all'art. 20 del D.lgs.. 241/97, di comprimere a tre il numero massimo delle rate, scadenti:

- per i contribuenti titolari di partita IVA, il 30.9.2019, il 16.10.2019 e il 18.11.2019 (poiché il giorno 16 cade di sabato);
- per i contribuenti non titolari di partita IVA, il 30.9.2019, il 31.10.2019 e il 2.12.2019 (poiché il 30 novembre cade di sabato).

Cordiali Saluti

Montoro & Partners